Provincia dell'Aquila

TERRITORIO E URBANISTICA

Nr. Progr. 63848

Determinazione dirigenziale n°	49	del	04/10/2022	avente per oggetto:

DETERMINA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 20/2007 E S.M.I., E 115/2008 E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A GAS METANO DI RETE AVENTE POTENZA TERMICA NOMINALE DI 5,644 MWT E CAPACITÀ DI GENERAZIONE DI 2,404 MWE DA UBICARSI NEL COMUNE DI CELANO PROV. AQ (FG. 36 MAPP. 24), LOC. BORGO STRADA 14 VIA SP 19 ULTRAFUCENSE N. 87 - CAP 67043, COORDINATE GAUSS BOAGA 1875598.18 E 4665165.42 N, IN SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE, DI CUI ALLE AUTORIZZAZIONI DI QUESTA PROVINCIA N. 7533 DEL 5.02.2009 E N. 28511 DEL 14.07.2016 - DITTA ASSOCIAZIONE CO.VAL.P.A. ABRUZZO SOC. COOP. AGRICOLA (C.F./P.IVA N. 01228170666).

Ufficio di provenienza della determinazione:	TERRITORIO E URBANISTICA

Dirigente del Settore:	CATTIVERA STEFANIA

.....

Responsabile del procedimento amm.vo:	CATTIVERA STEFANIA

.....

Estensore materiale dell'atto:	ATTARDI MARY

.....

63848

Prot. n. 22174 del 06/10/2022 (P) 9.2.1

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 e seguenti. D.Lgs 82/2005.

Provincia dell'Aquila

Nr. Progr. 63848

DETERMINA DI CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO E RILASCIO AUTORIZZAZIONE UNICA EX D.LGS. 20/2007 E S.M.I., E 115/2008 E S.M.I., PER LA REALIZZAZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO DI COGENERAZIONE ALIMENTATO A GAS METANO DI RETE AVENTE POTENZA TERMICA NOMINALE DI 5,644 MWT E CAPACITÀ DI GENERAZIONE DI 2,404 MWE DA UBICARSI NEL COMUNE DI CELANO PROV. AQ (FG. 36 MAPP. 24), LOC. BORGO STRADA 14 VIA SP 19 ULTRAFUCENSE N. 87 - CAP 67043, COORDINATE GAUSS BOAGA 1875598.18 E 4665165.42 N, IN SOSTITUZIONE DELL'IMPIANTO ESISTENTE, DI CUI ALLE AUTORIZZAZIONI DI QUESTA PROVINCIA N. 7533 DEL 5.02.2009 E N. 28511 DEL 14.07.2016 - DITTA ASSOCIAZIONE CO.VAL.P.A. ABRUZZO SOC. COOP. AGRICOLA (C.F./P.IVA N. 01228170666).

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- l'art. 31, comma 2 lett. b) del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 ha attribuito alle Province, nell'ambito delle linee di indirizzo e di coordinamento previste da atti di pianificazione regionale, l'esercizio delle funzioni per l'ottenimento dell'*autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia*;

- l'art. 1, comma 1 del D.L. 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in Legge 9 aprile 2002, n. 55 (così come riconfermato dall'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20) ha trasferito al Ministero delle Attività Produttive le funzioni per l'ottenimento dell'autorizzazione alla installazione ed all'esercizio degli impianti di produzione di energia di potenza superiore ai 300 MW termici;

- il comma 2 del citato art. 8 del D.Lgs. 8 febbraio 2007, n. 20 dispone a che *L'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW prevede a tale fine un procedimento unico, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241*;

- l'art. 11 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115 dispone:

  - al comma 7: *Fermo restando quanto previsto dall'articolo 269, comma 14, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione di potenza termica inferiore ai 300 MW, nonchéle opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una autorizzazione unica, rilasciata dall'amministrazione competente ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel rispetto delle normative vigenti in materia di*

tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tale fine la Conferenza dei servizi è convocata dall'amministrazione competente entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione. Resta fermo il pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 63, commi 3 e 4, del testo unico delle disposizioni legislative concernente le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni.

- al comma 8: *L'autorizzazione di cui al comma 7 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalitàstabilite dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Il rilascio dell'autorizzazione costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato e deve contenere l'obbligo alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del soggetto esercente a seguito della dismissione dell'impianto. Il termine massimo per la conclusione del procedimento di cui al presente comma non puòcomunque essere superiore a centottanta giorni.*

- l'art. 27, comma 20 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 precisa quanto segue: *L'installazione e l'esercizio di unità di microcogenerazione cosìcome definite dall'articolo 2, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20* [unità di microcogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione massima inferiore a 50 kWe], *sono assoggettati alla sola comunicazione da presentare alla autorità competente ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. L'installazione e l'esercizio di unitàdi piccola cogenerazione, cosìcome definite dall'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20* [unità di piccola cogenerazione: un'unità di cogenerazione con una capacità di generazione installata inferiore a 1 MWe], *ovvero di potenza termica nominale inferiore a 3 MW, sono assoggettati alla disciplina della denuncia di inizio attività di cui agli articoli 22 e 23 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;*

- alla luce della normativa su elencata, la Provincia risulta essere l'amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio degli impianti di cogenerazione compresi tra quelli con una capacità di generazione installata uguale o superiore a 1 MWe ovvero di potenza termica nominale uguale o superiore a 3 MW e quelli di potenza termica uguale o inferiore a 300 MW;

RILEVATO CHE:

1) la Ditta Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola svolge attività di lavorazione di

prodotti ortofrutticoli presso l'impianto agroindustriale, denominato "*Centro lavorazione e commercializzazione patate*", in Celano, località Borgo Strada 14, via SP 19 Ultrafucense n. 87, di proprietà della Regione Abruzzo ed affidato in gestione alla stessa Società Coop. Agricola in forza di convenzione di gestione trentennale stipulata in data 16.04.1992 (con il Ministero Agricoltura e Foreste, al quale in data 24.11.2006 è subentrata la Regione), in scadenza, quindi, il16.04.2022;

2) questa Amministrazione, all'interno di talestabilimento:

- con provvedimento prot. n. 7533 del 5.02.2009 ha rilasciato alla Hera Comm S.r.l. un'autorizzazione unica, ex art. 11, comma 7 del D.Lgs. 115/2008, di durata pari ad anni quindici, alla costruzione e all'esercizio di un impianto per la produzione combinata di energia elettrica e termica, alimentato a gas metano, da 1,6 MW;
- con provvedimento prot. n. 73149 del 24.12.2014 ha volturato la titolarità della citata autorizzazione n. 7533/2009 dalla Hera Comm S.r.l. a favore della Soc. Coop. Agricola CO.VAL.P.A. Abruzzo, gestore titolare dell'impianto a decorrere dal 09.12.2014, confermandone tutte le indicazioni e prescrizioni, nonché la durata;
- con provvedimento prot. n. 28511 del 14.07.2016 ha rilasciato un'autorizzazione unica, ex art. 11 D.Lgs n. 115/2008, alla ditta CO.VAL.P.A. Abruzzo per la "Realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas naturale, con potenza termica nominale di 2067 Kwt e potenza elettrica di 750 Kwe, avente una durata di anni 15;

3) al numero di protocollo 27880 del 21.12.2021 è stata acquisitala domanda di Autorizzazione Unica ex art. 8 D.Lgs n. 20/2007 e art. 11 D.Lgs n. 115/2008, presentata in data 21.12.2021 dalla Ditta Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo Società Cooperativa Agricola a.r.l., in persona del legale rappresentante Dott. Marcello Di Pasquale, per la costruzione e l'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte convenzionale da cogenerazione alimentato a gas naturale, avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e capacità di cogenerazione di 2,404 MWe, da ubicarsi presso lo stabilimento sito nel Comune di Celano, località Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle su richiamate autorizzazioni n. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016, che verrà dismesso per raggiunti limiti di vetustà di esercizio;

4) per tale dismissione la ditta Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo, unitamente alla documentazione allegata all'istanza per il nuovo impianto, ha presentato apposita istanza per l'approvazione del piano dismissione e l'autorizzazione alla dismissione stessa;

5) in data 22.12.2021, ai seguenti numeri di protocollo: 27950, 27954, 27955, 27956, 27957, 27966, 27967, 27968 e 27969, è stata acquisita la documentazione allegata alla su richiamata istanza, elencata nell'allegato 1;

6) l'intera pratica corredata dalla documentazione tecnica presentata è stata pubblicata sul portale di questa Provincia: https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione;

7) tra la documentazione allegata all'istanza, è pervenuto inoltre l'atto del 01.12.2021 a firma congiunta del legale rappresentante di Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo e dell'amministratore delegato di HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l., avente ad oggetto "*Dichiarazione contenuti contrattuali rilevanti tra Hera Servizi Energia S.r.l. e CO.VAL.P.A. Società Cooperativa Agricola Impianto di cogenerazione per la produzione combinata di energia elettrica e termica alimentato a gas naturale*", alla luce del quale si è reso necessario chiarire preliminarmente il rapporto intercorrente tra la Società Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo, richiedente l'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio dell'impianto in parola, e la Società HERA SERVIZI ENERGIA alla quale, in base a tale dichiarazione, sembrava doversi ricondurre in concreto la titolarità della realizzazione ed esercizio di tale impianto;

8) con nota prot. n. 1301 del 20.01.2022 è stato comunicato l'avvio del procedimento chiedendo contestualmente alla Ditta richiedente e ad HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l. chiarimenti in merito alla titolarità delle attività oggetto della richiesta di autorizzazione;

9) con nota n. 4/2022 del 26.01.2022, acquisita al protocollo n. 1666 del 26.01.2022 l'Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo ha fornito le precisazioni richieste ribadendo la propria titolarità delle attività oggetto dell'istanza di autorizzazione;

10) con nota n. 22U0055 del 28.01.2022 , acquisita al protocollo n. 1857 del 28.01.2022, la Ditta HERA SERVIZI ENERGIA S.r.l. ha dichiarato la propria piena condivisione dei contenuti della nota di cui al punto precedente, rinviandola da essa stessa sottoscritta per accettazione;

11) con nota prot. n. 2311 del 03.02.2022, questo Settore ha proceduto all'indizione della conferenza di servizi decisoria in forma semplificata ed in modalità asincrona per l'esame dell'istanza su richiamata;

12) in tale nota n. 2311/2022è stato evidenziato che:

- l'Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo svolge la propria attività di lavorazione di prodotti ortofrutticoli presso l'impianto agroindustriale, denominato "*Centro lavorazione e commercializzazione patate*", in Celano, località Borgo Strada 14, via SP 19 Ultrafucense n. 87, **di proprietà della Regione Abruzzo** ed affidato in gestione alla stessa Società Coop. Agricola in forza di convenzione di gestione trentennale stipulata in data 16.04.1992 (con il Ministero Agricoltura e Foreste, al quale in data 24.11.2006 è subentrata la Regione), in scadenza il 16.04.2022;

- l'eventuale rilascio dell'autorizzazione richiesta sarebbe avvenuta, pertanto, successivamente all'acquisizione della proroga della su citata convenzione in essere con la Regione Abruzzo o di altro titolo atto a dimostrare l'effettiva disponibilità del sito da parte del soggetto richiedente;

13) con nota n. 3302 del 17.02.2022, questo Settore, in esito a colloqui intercorsi con il Dipartimento Patrimonio della Regione Abruzzo,ha esteso al Dipartimento Agricoltura della stessaRegione l'invito a partecipare alla Conferenza dei Servizi indetta con la su richiamata nota 2311/2022;

14) con PEC del 22.02.2022, acquisita in pari data al protocollo n. 3736, il **Dipartimento Agricoltura** ha trasmesso la Determina Direttoriale DPD/57 del 22.02.2022 con la quale il Direttore del Dipartimento Agricoltura della Regione Abruzzo ha prorogato *per ulteriori 6 mesi* (fino al 16 ottobre 2022)*, la convenzione sottoscritta in data 16 aprile 1992 tra il CO.VAL.P.A. Abruzzo – Consorzio Valorizzazione Produzioni Agricole Abruzzo Soc. Coop. Agr. e l'allora Ministero Agricoltura e Foreste (cui è subentrata, in data 24.11.2066, la Regione Abruzzo)*, anche al fine di consentire la definizione della *procedura avviata dalla Provincia dell'Aquila all'esito della istanza, avanzata dalla CO.VAL.P.A. Abruzzo, per il rilascio della Autorizzazione unica ex art. 8 D.Lgs. n. 20/2007 e art. 11, comma 7, D.Lgs. n. 115/2008, concernente la realizzazione di un nuovo impianto, in sostituzione di quello esistente, di cogenerazione di energia elettrica e termica*;

15) con nota RA/0070844/22 DPB003 del 23.02.2022, acquisita in data 24.02.2022 al protocollo n. 3878, il **Servizio Patrimonio della Regione Abruzzo**, precisando di essere deputato esclusivamente ai profili attinenti la nuda proprietà, ha rilasciato il proprio nulla osta all'iniziativa *demandando al Dipartimento Agricoltura le opportune e necessarie autorizzazioni come previste dall'articolato della convenzione di affidamento della gestione del compendio datata 16.04.1992 che risultano in capo al medesimo Dipartimento*;

16) con PEC acquisita in data 19.04.2022 al n. 8416, lo stesso **Dipartimento Agricoltura** ha inviato la

nota prot. n. RA 0150304/2022 del 15.04.2022 con la quale, anche alla luce della nota del Servizio Patrimonio di cui al punto precedente, ha manifestato il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione richiesta a questa Amministrazione provinciale dall'Associazione CO.VAL.PA.;

17) il **Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i Servizi di Comunicazione Elettronica, di Radiodiffusione e Postali - ex DGAT DIV. XIII – Ispettorato Territoriale Lazio e Abruzzo** con nota mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0029206.25-02-2022, acquisita al prot. n. 4140 del 28.02.2022, ha evidenziato che *dalla disamina della documentazione progettuale, emerge che, per l'elettrodotto in MT 20 kV interrato, utilizzato per il collegamento dell'impianto biogas descritto in oggetto, alla Rete Elettrica Nazionale, codesta Società CO.VAL.PA ABRUZZO, ha presentato l'Attestazione di conformità ai sensi dell'art. 95, comma 2) bis, del D. Lgs 259/200 e pertanto il medesimo elettrodotto verrà realizzato in cavi cordati ad elica. Per tale fattispecie, ai sensi del citato articolo 56, comma 3, del D. Lgs 259/2003, per le condutture aeree o interrate di energia elettrica realizzate in cavi cordati ad elica, il nulla osta e pertanto il parere di competenza da parte di questo Ispettorato è sostituito da una attestazione di conformità del gestore, da presentare all'Autorità Amministrativa competente dell'iter autorizzativo e pertanto a codesta Provincia di L'Aquila, nonché all'Ispettorato competente territorialmente.* Lo stesso Ispettorato ha inoltre rappresentato *che, ai fini dell'ottimizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi, lo scrivente Ispettorato a far data dal 01/10/2021, non rilascerà più le note di avvenuta ricezione delle attestazioni di conformità presentate dalle Società elettriche per la realizzazione di elettrodotti in cavi elicordati, ma farà fede la ricevuta di consegna, rilasciata in automatico dal sistema di posta elettronica certificata Pec: dgat.div13.isplza@pec.mise.gov.it , di questo Ispettorato;*

18) la Ditta Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo con pec del 28.02.2022, acquisita al prot. n. 4228 del 01.03.2022, con riferimento alla nota "mise.AOO_AT.REGISTRO UFFICIALE.U.0029206.25-02-2022" ha trasmesso copia dell'attestazione di conformità del gestore, già trasmessa in precedenza alla Provincia di L'Aquila in fase di invio di istanza in data 22.12.21;

19) il **Servizio Genio Civile della Regione Abruzzo**, con nota n. 97971/22 del 14.03.2022, acquisita in pari data al protocollo n. 5350, ha espresso parere favorevole all'iniziativa subordinando la prevista realizzazione di ogni opera edilizia alle seguenti prescrizioni:

- *qualora il progetto non dovesse rispettare i dettami del vigente PRG del Comune di Celano (Aq), si dovranno attivare tutte le dovute procedure tecnico-amministrative per la redazione di una specifica variante urbanistica;*
- *qualora per l'attivazione dell'impianto dovessero essere necessarie l'esecuzione di lavori edilizi-strutturali, le opere dovranno essere progettate nel pieno rispetto delle NTC 2018 e per*

le stesse bisogna preventivamente ottenere le Autorizzazioni Sismiche e/o gli Attestati di Deposito Sismico secondo quanto previsto dalla L.R. n. 28/11, così come modificata dalla L.R.11/20, e secondo i contenuti del D.P.R. 380/2001 nel testo in vigore, così come modificato dalle LL. 55/2019 e 120/2020. Tutta la documentazione progettuale dovrà essere inoltrata utilizzando la piattaforma regionale denominata MUDE-RA;

- *qualora, per le più varie necessità, si dovrà prevedere un approvvigionamento idrico, si deve determinare la quantità di acqua necessaria e la tipologia di approvvigionamento della stessa. Si specifica che, fatta eccezione per la raccolta di acqua piovana, per la quale non necessita di autorizzazione, per ogni altra modalità si dovranno attivare le procedure tecnico amministrative relative all'ottenimento dell'autorizzazione al prelievo, così come previsto dal Regolamento Regionale approvato con Decreto n. 3/Reg. Del 13/08/2007.*

20) l'**Ufficio delle Dogane di L'Aquila**, con PEC acquisita al protocollo n. 7302 del 05.04.2022, ha comunicato il proprio NULLA OSTA alla costruzione e l'esercizio dell'impianto in questione nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

a) *I contatori elettrici di misura che saranno installati presso la centrale di cogenerazione, così come riportati nello schema elettrico unifilare (contatore fiscale produzione gruppo 1, contatore fiscale gruppo 2 e contatore ausiliari), dovranno essere del tipo conforme al Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 di recepimento della Direttiva 2004/22/CE (Direttiva MID). Gli stessi contatori ed i relativi trasformatori di misura (TA e TV) dovranno essere sottoposti alle verifiche in laboratorio ed in campo come previsto dalle circolari dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli n. 9/D del 21/07/2015, 18/D del 18/12/2015 e 24/D del 29/12/2015 (verifiche dei sistemi di misura dell'energia elettrica);*

b) *A tutela degli interessi erariali, la catena di misura fiscale relativa ai tre contatori elettrici installati nell'impianto (contatore fiscale produzione gruppo 1, contatore fiscale gruppo 2 e contatore ausiliari) dovrà essere realizzata ed installata in maniera da garantire l'inalterabilità dei valori misurati. I vari punti della stessa catena di misura (presa sui cavi di potenza in uscita dall'alternatore, eventuali trasformatori amperometrici e voltmetrici TA e TV, morsettiera di prova "arcudi", contatore, tasto reset ecc.) dovranno essere ispezionabili, facilmente accessibili in sicurezza e predisposti per consentire il DT IV - LAZIO E ABRUZZO UFFICIO DELLE DOGANE DI L'AQUILA SEZIONE ANTIFRODE E CONTROLLI 3 suggellamento fiscale che sarà effettuato, come da prassi, dallo scrivente Ufficio in fase di successiva verifica di primo impianto;*

c) *Il volume di gas naturale che alimenta l'impianto di cogenerazione dovrà essere accertato da apposito misuratore conforme alle specifiche normative metrologiche che sarà installato presso la "cabina gas metano alimentazione impianto" riportata negli elaborati tecnici. A garanzia degli interessi fiscali, la catena di misura del gas dovrà essere realizzata in maniera tale da renderla ispezionabile, facilmente accessibile in sicurezza e predisposta per il suggellamento fiscale;*

d) *la società CO.VAL.P.A. Abruzzo, una volta ottenuto il provvedimento autorizzativo unico in oggetto indicato e terminata la realizzazione dell'impianto nel rispetto delle prescrizioni impartite, prima dell'avvio definitivo della centrale, dovrà produrre apposita denuncia di attivazione all'Ufficio delle Dogane di L'Aquila e richiedere il rilascio della licenza fiscale per l'esercizio dell'officina elettrica così come previsto dall'art. 53 del D.Lgs 504/1995, avendo cura di trasmettere tutta la documentazione tecnica ed amministrativa di interesse fiscale secondo le specifiche dettate dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli (certificazioni di conformità e di taratura dei contatori e trasformatori, schema elettrico unifilare as built, schema elettrico multifilare dell'inserzione dei gruppi di misura fiscali, schema fluidi termovettori per cogenerazione);*

21) il **Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila**, con nota relativa alla pratica n. 6081 trasmessa dall'Associazione CO.VAL.P.A Abruzzo ed acquisita al protocollo n. 7282 del 05.04.2022, ha espresso parere favorevole all'esecuzione dei lavori, a condizione che vengano effettuati in conformità del progetto, alle norme vigenti ed alle ulteriori seguenti prescrizioni:

- *tutti gli impianti elettrici siano conformi alle norme CEI;*
- *siano rispettate tutte le misure di prevenzione incendi previste dalla norma tecnica D.M. 13.07.2011.*

Al termine dei lavori, e comunque prima dell'utilizzazione di quanto realizzato, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. 151/2011, dovrà essere prodotto la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con le modalità descritte nella medesima nota alla quale si rimanda;

22) il **Servizio di Igiene, Epidemiologia e Sanità Pubblica del Dipartimento di Prevenzione della A.S.L. 1 Avezzano – Sulmona – L'Aquila**, con PEC 10082099/22 del 02.05.2022, acquisita al protocollo n. 9513 del 03.05.2022, ha espresso parere favorevole, alle seguenti condizioni:

- *la Ditta proponente è tenuta a contenere le emissioni nei limiti imposti dalla normativa vigente, mantenendo una buona funzionalità dell'impianto di abbattimento; la data, l'orario, i risultati dei controlli sulle caratteristiche di funzionamento dell'impianto dovranno essere registratie a disposizione degli organi di controllo competenti;*
- *il gestore dell'impianto è comunque tenuto a garantire livelli di sicurezza adeguati e crescenti in linea con l'evoluzione tecnologica e con le migliori tecniche disponibili, sia sul piano operativo/gestionale sia sul piano impiantistico, impiegando ogni ulteriore accorgimento che possa favorire un livello di sicurezza maggiore;*
- *l'azienda provveda inoltre a documentare l'efficacia del contenimento delle emissioni mediante opportuni riscontri analitici, di misura e di studio di impatto ambientale, in riferimento alla tutela della salute della popolazione;*

- *l'autorizzazione rilasciata dovrà stabilire, ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. n. 23 del 17 luglio 2007, recante "Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo", il termine entro il quale sono comunicati al Comune i dati relativi alle emissioni sonore rilevati in un periodo non superiore a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione, cosiddetto "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale;*

- *relativamente al possibile collegamento alla rete elettrica esterna, lo stesso potrà realizzarsi nell'osservanza di quanto previsto in merito dalla Legge 22 febbraio 2001 n. 36 – Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, dal D.M. del 29/05/08 – Approvazione della metodologia di calcolo per la determinazione delle fasce di rispetto per gli elettrodotti e dalla L.R. 45/04 – Norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente dall'inquinamento elettromagnetico;*

- *la Ditta dovrà valutare il rischio dell'attività e prevedere gli accorgimenti necessari per la salute e sicurezza dei lavoratori, secondo quanto previsto del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;*

- con PEC n. 0173787/22 del 04.05.2022, acquisita in pari data al protocollo n. 9698, l'**Ufficio Autorizzazioni Scarichi – AUA AQ del Servizio Gestione e Qualità delle Acque della Regione Abruzzo** ha espresso nulla osta, per quanto di propria competenza, al rilascio dell'Autorizzazione Unica ex D.Lgs. 20/2007 e s.m.i., e 115/2008 e s.m.i., fatta salva la conclusione positiva del procedimento finalizzato all'adozione dell'AUA per la ditta COVALPA Abruzzo Soc. Coop. Agricola il cui procedimento è in corso;

23) con nota acquisita al prot. n. 10063 del 09.05.2022, il Distretto Provinciale dell'Aquila dell'ARTA Abruzzo ha espresso il proprio parere tecnico ai fini del rilascio del titolo autorizzativo, con esclusivo riferimento all'impianto di cogenerazione, suggerendole seguenti prescrizioni:

1. Il QRE dovrà essere riproposto nel rispetto delle seguenti indicazioni:

   a. eliminazione dei punti di emissione dismessi e correzioni come da immagine esemplificativa in essa riportata;

   b. indicazione dell'unità di misura della portata nella terza colonna e rimozione dell'indicazione dell'ossigeno di riferimento da riportarsi esclusivamente nell'ultima colonna a destra;

c. ricalcolo dei flussi di massa cerchiati (es: 4000 Nmc/hx100 mg/mc≡400 g/h o anche 4675Nmc/h*94 mg/mc≡439 g/h, ecc);

d. cancellazione delle voci contrassegnate con il simbolo “===”;

2. n. 2 autocontrolli in marcia controllata e frequenza annuale per gli autocontrolli successivi;

3. norme tecniche da rispettare per gli autocontrolli:

Parametro	Metodica
polveri	UNI EN 13284-1
portata	UNI EN ISO 16911-1
NOx	UNI EN 14792
CO	UNI EN 15058
Accessibilità camini	UNI EN ISO 15259

24) la ditta Associazione COVALPA Abruzzo con PEC acquisita al protocollo n. 10397 del 10.05.2022, come rettificata con PEC acquisita al protocollo n. 10549 del 16.05.2022, ha inviato il QRE aggiornato come da indicazioni del Distretto Provinciale dell’Aquila dell’ARTA Abruzzo;

25) in data 16 Maggio 2022, si è riunita la Conferenza dei Servizi in modalità sincrona, indetta con nota n. 2311 del 03.02.2022 e convocata con nota n. 10123 del 09.05.2022, ai fini dell’esame contestuale degli interessi coinvolti nel procedimento in parola;

26) con nota n. 10740 del 18.05.2022, questo Settore ha trasmesso a tutti i soggetti coinvolti il verbale della Conferenza dei Servizi, invitando le Amministrazioni risultate assenti a tale riunione e che non avevano fatto pervenire alcuna comunicazione in merito ad esprimere il proprio parere;

27) il Comune di Celano ha provveduto a rilasciare il permesso di costruire per la esecuzione delle opere n. 33/22 del 16.06.2022, acquisito al protocollo n. 14014 del 22.06.2022, al quale si rimanda per il rispetto degli obblighi, condizioni e prescrizioni in esso contenuti;

28) la Regione Abruzzo - DPC025 - Servizio Politica Energetica e Risorse del Territorio, con Determinazione n. DPC025/221 del 13.09.2022, acquisita al prot. n. 20838 del 21.09.2022 (trasmissione perfezionata con successive note acquisite al prot. n. 21320 del 27.09.2022, n. 21535 del 29.09.2022 e n. 21649 del 30.09.2022) a fronte di una richiesta formulata ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della volontà manifestata dal richiedente di non volersi avvalere della "novellata autorizzazione di carattere generale" ha determinato :

*1. di **stabilire** che lo stabilimento rientra nelle previsioni di cui all'Autorizzazione di carattere generale adotta dalla Regione Abruzzo con DGR n. 117/2021 e pertanto l'Impresa Associazione CO.VAL.PA. Abruzzo Soc. Coop. Agricola a.r.l., P.I. 01228170666 – legale rappresentante Dott. Marcello Di Pasquale, risulta autorizzata ai sensi dell'art. 272 del D.Lgs 152/2006, alle emissioni in atmosfera prodotte dall'impianto di cogenerazione per la produzione di energia elettrica alimentato a gas naturale di potenza termica nominale 5.644 MWt e capacità di cogenerazione di 2.404 MWe presso lo stabilimento sito in via SP 19 Ultrafucense n. 87 - Località Borgo Strada 14 - CAP 67043 Celano (AQ);*

***2. di precisare che**:*

*2.1. le emissioni autorizzate sono quelle riportate nel QRE datato **10.05.2022 …** ;*

2.2. il presente atto sarà efficace dalla data di rilascio dell'Autorizzazione Unica ai sensi dell'art. 11 c. 7 del D.Lgs. 115/2008 da parte della Provincia di L'Aquila e avrà una durata di 15 anni decorrenti dalla data di rilascio della stessa;

ed ha impartito specifici obblighi, condizioni e prescrizioni, come risulta dalla stessa determinazione alla quale si rimanda per il loro integrale rispetto;

EVIDENZIATO che tutta la documentazione e gli atti su richiamati sono pubblicati sul portale di questa Provincia:

https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione;

VISTA la Legge 241/1990 e s.m.i., ed in particolare gli articoli 14 e seguenti;

CONSIDERATO, in particolare, che ai sensi dell'art. 14-quater, comma 1,della L. 241/1990 e s.m.i. *la determinazione motivata di conclusione della conferenza, adottata dall'amministrazione procedente all'esito della stessa, sostituisce a ogni effetto tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni e dei gestori di beni o servizi pubblici interessati*;

EVIDENZIATO che la presente non comporta impegno di spesa;

RITENUTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n° 267/2000;

VISTO:

29) Il D.Lgs. n° 267 del 18/08/2000;
- Il Regolamento di Contabilità;

VISTA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 20 dell'8/06/2022 avente ad oggetto: "Approvazione definitiva del Bilancio di Previsione Finanziario 2022-2024 e relativi allegati";

VISTO il Decreto del Presidente n. 66 del 24 Giugno 2022 avente ad oggetto: "Piano Esecutivo di Gestione 2022-2024 e relativo Piano delle Performance";

DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui di seguito si intendono integralmente riportate:

- **di concludere positivamente la conferenza** di cui in premessa relativa al rilascio dell'**Autorizzazione Unica** ex D.Lgs. 20/2007 e s.m.i., e 115/2008 e s.m.i., all'Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola (c.f./p.iva n. 01228170666), per la realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano di rete avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e capacità di generazione di 2,404 MWe da ubicarsi nel Comune di Celano Prov. AQ (Fg. 36 Mapp. 24), loc. Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87 - CAP 67043, coordinate Gauss Boaga 1875598.18 E 4665165.42 N, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle autorizzazioni di questa Provincia n. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016;

1. **di autorizzare, ai sensi dell'art. 11, comma 7 del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115,** l'Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola (c.f./p.iva n. 01228170666) alla realizzazione ed esercizio di un impianto di cogenerazione alimentato a gas metano di rete avente potenza termica nominale di 5,644 MWt e capacità di generazione di 2,404 MWe da ubicarsi nel Comune di Celano Prov. AQ (Fg. 36 Mapp. 24), loc. Borgo Strada 14 via SP 19 Ultrafucense n. 87 - CAP 67043, coordinate Gauss Boaga 1875598.18 E 4665165.42 N, in sostituzione dell'impianto esistente, di cui alle autorizzazioni di questa Provincian. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016, in conformità alla documentazione presentata e nel

rispettodeipareri, nulla osta e prescrizioni impartite dai soggetti coinvolti nel procedimento, come richiamati in premessa, disponibili su portale di questa Provincia https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione
che si considerano come allegati e parte integrante del presente provvedimento;

2. che l'impianto esistente, di cui alle autorizzazioni di questa Provincian. 7533 del 5.02.2009 e n. 28511 del 14.07.2016 deve essere dismesso e smantellato in conformità alla documentazione presentata;
3. che l'Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo, al termine dell'utilizzo del nuovo impianto, ha l'obbligo di procedere allasuadismissione e alla rimessa in pristino dello stato dei luoghi, come disposto dall'art. 11, comma 8del D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115;
4. che l'Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola è tenuta al rispetto dei limiti, prescrizioni, condizioni e obblighi contenuti nella presente autorizzazione, come indicati nella stessa e nei pareri, nulla osta e prescrizioni impartite dai soggetti coinvolti nel procedimento, come richiamati in premessa, disponibili su portale di questa Provincia https://www.provincia.laquila.it/uffici-dell-ente/item/2056-istanze-di-autorizzazione
5. di precisare che itermini di efficacia di tutteleautorizzazioni, concessioni, nulla osta eatti di assenso comunque denominati acquisiti nell'ambito della conferenza di servizi di cui al punto 1) decorrono dalla data della comunicazione della presente determinazione;
6. di precisare che la presente autorizzazione è comunque subordinata all'effettiva disponibilità dell'impianto da parte dell'Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola;
7. di precisare, altresì, che la presente autorizzazione,ai sensi dell'art. 269, comma 7 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.,ha una durata di quindici anni a decorrere dalla data di notifica a mezzo Pec del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno un anno prima della scadenza;
8. di STABILIRE che l'inosservanza delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dalle norme speciali che regolamentano gli atti di assenso, autorizzazioni, pareri ricompresi nella presente autorizzazione unica;
9. di evidenziare che il presente provvedimento di autorizzazione è soggetto all'imposta di bollo ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 642/1972 e s.m.i. etale imposta è stata assolta dal richiedente con bollo ID n. 01190273291904 del 27.10.2021;
10. di FARE SALVE eventuali e ulteriori autorizzazioni, visti, pareri, nulla-osta e prescrizioni di competenza di altri Enti e Organismi, non ricompresi nella presente autorizzazionenonché le altre disposizioni e direttive vigenti in materia; sono fatti salvi, infine, eventuali diritti di terzi;
11. di trasmettereil presente Provvedimento all'Associazione CO.VAL.P.A. Abruzzo Soc. Coop. Agricola;
12. di trasmettere, altresì, il presente Provvedimento a tutti i Soggetti coinvolti nel procedimento che ha dato luogo all'autorizzazione stessa;
13. di avvertire, infine, che, ai sensi dell'art. 3, co. 4 della Legge 07.08.1990, n. 241, contro la presente determinazione è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, ricorso al

Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente (art. 2, lett. b), n. 3 Legge 06.12.1971, n. 1034) oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 giorni dalla notificazione (art. 8, co. 1, D.P.R. 24.11.1971, n. 1199).

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ARCH. CATTIVERA STEFANIA

Riferimenti contabili: